

Appalto specifico per l'affidamento dei servizi di "vigilanza armata" e "vigilanza non armata" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per i "Servizi di Vigilanza" (ID 4611889).

VERBALE N.12

Addì 23 settembre 2025, alle ore 09:00, si sono riuniti il RUP e la Commissione giudicatrice (nominata con delibera n.1158 del 02/12/2024 integrata da pari atto n.110 del 04/02/2025) della procedura di gara di cui in epigrafe.

La Commissione è così formata:

- Dott.ssa Sonia Munizzi - presidente;
- Dott.ssa Rosa Costantino - componente;
- Dott.ssa Vincenza Cautela - componente;

ed il Dott. Paolo Morica, RUP della procedura nonché con le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con *Verbale n.10 del 18 aprile 2025*, per il lotto n. 2 della procedura ("vigilanza non armata"), è stata disposta l'attivazione del subprocedimento di "verifica dell'anomalia dell'offerta" nei confronti degli operatori economici Pegaso Service Srls e Holding Service Srl, classificatisi, rispettivamente, al primo e al secondo posto della graduatoria provvisoria, qui di seguito riportata:


n°	operatore economico	punteggio "qualità" (max p.70/100)	punteggio "prezzo" (max p.30/100)	punteggio complessivo
1	PEGASO SERVICE SRLS	p.67,60	p.30,00	p.97,60
2	HOLDING SERVICE SRL	p.67,80	p.28,33	p.96,13
3	PUNTO PULIZIA	p.67,60	p.25,39	p.92,99
4	POL SERVICE	p.66,80	p.21,88	p.88,68

- in data 22/04/2025, tramite la *piattaforma AcquistinretePA di Consip (SDAPA)_Area Comunicazioni*, è stato richiesto ai due operatori economici di fornire, entro le ore 12:00 del 05/05/2025, "tutte le giustificazioni utili al fine di accertare la congruità dei prezzi offerti";
- Pegaso Service Srls e Holding Service Srl, rispettivamente in data 04/05/2025 e 30/04/2025 hanno trasmesso le giustificazioni tramite la piattaforma suddetta;

Pegaso Service Srls (prima in graduatoria)

Premesso che:

- Pegaso Service Srls ha indicato un importo dei costi della manodopera pari ad € 1.799.232,00 a fronte di € 2.003.051,25 stabiliti nella *lex specialis* (Capitolato d'oneri);
- ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice") "non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalle legge";



Considerato che:

- è necessario valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, per l'esecuzione del servizio;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'affidamento e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- rispetto ai costi della manodopera previsti nella *lex specialis* e determinati considerando le tabelle ministeriali, il concorrente può dimostrare che "il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" (art.41, comma 14, del Codice): la possibilità di ribasso sui costi della manodopera è permessa, quindi, a condizione che sia giustificata da una maggiore efficienza e non si traduca in un mancato rispetto dei minimi salariali;
- i minimi salariali (giusta CCNL del settore vigilanza privata e sicurezza), al contrario, sono inderogabili e non trovano fonte nelle tabelle ministeriali (che, al contrario, devono tenere conto dei minimi salariali oltre che di altre circostanze).

Tanto premesso, esaminata la documentazione presentata da Pegaso Service Srls, si rileva che, anche a voler ritenere possibile il ribasso presentato dall'operatore economico, esso non sarebbe punto giustificato, con conseguente illegittimità dell'operato della stazione appaltante, in quanto:

1. tali giustificazioni trattano di decontribuzione solo per i dipendenti del P.O. "Mater Domini" ed eventuale per i dipendenti del P.O. "Pugliese", "*ferma restando la verifica in capo alla Società dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari al godimento degli sgravi nonché del mantenimento degli stessi ai fini di non incorrere in eventuali disconoscimenti*";
2. nella determinazione del costo di che trattasi, Pegaso Service Srls si discosta dalle tabelle del costo medio decretato dal Ministero (DM 50/2024) in misura tale da non potere garantire i minimi salariali.

Ad ogni buon conto, oltre a quanto sopra rappresentato, si aggiunga che tale ribasso non appare essere il risultato di una più efficiente organizzazione aziendale: infatti l'operatore economico non ha assolto all'onere probatorio di una più efficiente organizzazione aziendale, tale da giustificare il ribasso della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara.

Pertanto a conclusione del subprocedimento di "verifica dell'anomalia", l'offerta presentata dall'operatore economico Pegaso Service Srls è risultata anormalmente bassa, in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge in violazione del disposto di cui all'art.110, comma 4/a, del Codice.

Di conseguenza, al fine di garantire la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità di un servizio di qualità, prevenire danni alla pubblica amministrazione dovuti a offerte non realizzabili e garantire il diritto a una retribuzione che sia proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro per i dipendenti, si procede all'esclusione dell'offerta formulata da Pegaso Service Srl, ex art.110, comma 5/d, del Codice.

Holding Service Srl (seconda in graduatoria)

Il RUP e la Commissione giudicatrice hanno proceduto, quindi, alla verifica di quanto complessivamente dichiarato da Holding Service Srl e, in considerazione delle indicazioni dalla stessa fornita, alle quali si rimanda integralmente, dopo approfondita disamina circa gli elementi di riferimento, come indicati dall'art.110 del Codice, evidenziano che complessivamente le giustificazioni fornite sono risultate esaurienti e per tali ragioni si ritiene che la relativa offerta economica formulata da Holding Service Srl può essere ritenuta ragionevolmente congrua, nonché seria e sostenibile.

Considerato che, per consolidata giurisprudenza, la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui si esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione. Quando, invece, si considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili; in sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ritenuto pertanto che le giustificazioni presentate dall'operatore economico Holding Service Srl possano essere favorevolmente accolte, quali giustificazione dell'offerta presentata, in quanto le stesse risultano esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso non anomala:

Per tali ragioni, il RUP e la Commissione giudicatrice:

- procedono all'esclusione dell'offerta presentata da Pegaso Service Srls (prima classificata in graduatoria) essendo risultata anormalmente bassa;
- ritiene non anomala e congrua l'offerta di Holding Service Srl (seconda classificata in graduatoria).

Di conseguenza, si procede alla rimodulazione della graduatoria finale del lotto n.2 relativo alla "vigilanza non armata" dell'Appalto specifico *de quo*:


n°	operatore economico	punteggio "qualità" (max p.70/100)	punteggio "prezzo" (max p.30/100)	punteggio complessivo
1	HOLDING SERVICE SRL	p.67,80	p.30,00	p.97,80
2	PUNTO PULIZIA	p.67,60	p.26,89	p.94,49
3	POL SERVICE	p.66,80	p.23,17	p.89,97

Pertanto, si propone l'aggiudicazione del lotto n.2 ("vigilanza non armata") a Holding Service Srl con sede legale in Modugno (BA), P.I. 07437680726, che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e si dispone la trasmissione degli atti al RUP per i provvedimenti consequenziali.

Il presente Verbale, composto di quattro pagine, viene chiuso alle ore 09:30 e, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


Il Presidente

Dott.ssa Sonia Munizzi



Il Componente

Dott.ssa Rosa Costantino



Il Componente

Dott.ssa Vincenza Cautela



Il RUP/Segretario verbalizzante

Dott. Paolo Morica

